



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

PQ-35

10/12/23

Ed. 2 – Rev. 1

Rev.	Descrizione modifica	Data
0	Emissione	22/04/2020
1	Revisione	10/12/2023

Sommario

1 SCOPO E RIFERIMENTI	2
2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2
3 AMBITO SOGGETTIVO	3
4 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5 ALTRE SEGNALAZIONI	5
5.1 Segnalazione anonima	5
6 CANALI DI SEGNALAZIONE	5
6.1 canale di segnalazione interna	6
Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore:	6
Caratteristiche segnalazione	7
6.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA, ANAC	7
Casi Particolari:	8
- Divulgazione Pubblica	8
- Denuncia all'autorità giudiziaria	8
7 RISERVATEZZA E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE	9
8 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	11
Gestione della segnalazione:	11
(Rilevante, Carente, Non Pertinente);	11
Esito della segnalazione:	12
9 PROTEZIONE DEI DATI ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	13
10 EFFICACIA VINCOLANTE DELLA PROCEDURA	14
11 RESPONSABILITA' TENUTA DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE	14

Redazione e Verifica: Responsabile della Qualità e Sicurezza	Approvazione: Direttore Generale
--	--



1 SCOPO E RIFERIMENTI

Allo scopo di dare attuazione al dettato normativo introdotto con Legge (Legge 30 novembre 2017, n. 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) e rendere quindi meglio operativo il Modello di Gestione ex D. Lgs. 231/01 adottato da Officine Mara è stato istituito un apposito sistema di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente documento ha l'obiettivo di regolamentare la gestione delle segnalazioni fatte all'Organismo di Vigilanza ai sensi della normativa in materia di "whistleblowing" e descrivere le forme di garanzia adottate per garantire la tutela e riservatezza del SOGGETTO SEGNALANTE e del SOGGETTO SEGNALATO.

Scopo della presente Procedura è quello di illustrare i canali di segnalazione, le modalità di invio delle segnalazioni, il relativo processo di gestione, le tutele apprestate conformemente alla normativa vigente in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

Va precisato che, la presente Procedura è stata da ultimo revisionata e predisposta in linea con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che da ultimo ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché tenendo in considerazione le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" di ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La segnalazione all'Organismo di Vigilanza di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/01, o di violazioni del Modello, costituisce un obbligo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e per i dipendenti di Officine Mara e la sua violazione rappresenta un illecito disciplinare, sanzionabile in conformità a quanto stabilito dal Sistema Disciplinare della Società, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono stati predisposti i seguenti canali informativi dedicati:

- lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Officine Mara presso la sede della Società, da inserire nella apposita cassetta;
- lettera riservata all'Organismo di Vigilanza di Officine Mara srl presso sede dell'ODV Officine Mara in Milano, via Colico 36, 20158.
- indirizzo di posta elettronica al presidente dell'Organismo di Vigilanza odv@officinemara.it per "segnalazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi del d. lgs. 231/01 o di violazioni del Modello, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti" (di seguito SEGNALAZIONI).

Le SEGNALAZIONI, di cui alle disposizioni in materia di *whistleblowing*, possono essere fatte dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (se presente), dal Revisore dei Conti, dai

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

PQ-35

10/12/23

Ed. 2 – Rev. 1

dipendenti di Officine Mara e dai soggetti terzi con i quali la Società intrattiene, o intende avere, rapporti contrattuali, da soggetti terzi come previsto dalla normativa (di seguito SOGGETTI SEGNALANTI).

Nella fattispecie **le SEGNALAZIONI devono avere contenuto circostanziato** e devono riguardare:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01, fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione, riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs.231/01;
- b. violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Officine Mara.

Le SEGNALAZIONI non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che il SOGGETTO SEGNALANTE sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le SEGNALAZIONI abbiano quali elementi essenziali:

- una precisa **descrizione dell'oggetto della SEGNALAZIONE**, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano una chiara **identificazione del SOGGETTO SEGNALATO** ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del Modello.

Il SOGGETTO SEGNALANTE può, inoltre, indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda restare anonimo;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla SEGNALAZIONE può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati.

Ai sensi delle disposizioni in materia di whistleblowing, **non sono ammesse e vengono sanzionate le SEGNALAZIONI fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate**

3 AMBITO SOGGETTIVO

L'art. 3 del decreto in oggetto ha esteso l'obbligo di dotarsi di una procedura di segnalazione anche ai "soggetti del settore privato" (aziende) con più di quarantanove lavoratori ed alle aziende dotate di Modelli di organizzazione e Gestione ai sensi del D. lgs 231/2001 e smi.

Esso si applica, quindi ai seguenti soggetti riportati di seguito:

Redazione e Verifica: Responsabile qualità e sicurezza	Approvazione: Direzione
---	--



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

ai dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, ai consulenti, professionisti, ai tirocinanti, agli azionisti, alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, ai candidati, ai lavoratori in prova, agli ex dipendenti.

4 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

La normativa oggetto delle attività di segnalazione, alla luce delle novità introdotte da D. L. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Officine Mara, da intendersi come lesione giuridica ad ampio spettro. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Premesso che le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (al pari di elementi di indizio) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

In particolare:

- a) Illeciti penali;
- b) Illeciti civili;
- c) Illeciti amministrativi;
- d) Illeciti contabili;
- e) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in quanto violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- f) informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- g) gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, o seppur non indicati nell'allegato;
- h) quelli che riguardano: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti dei sistemi informativi;
- i) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE;
- j) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par.2, del TFUE comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- k) Ancora vanno intese come oggetto di segnalazione anche:
- l) violazioni a normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale a Officine Mara;

Redazione e Verifica:

Approvazione:

Responsabile qualità e sicurezza

Direzione



- m) reali e persistenti abusi di potere, corruzione, frode, furti e altri comportamenti scorretti;
- n) violazione di policy interne o del codice etico;
- o) rischi di reati su servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- p) sicurezza e conformità dei prodotti, anche in relazione al rischio per la salute;
- q) sicurezza nei settori dei trasporti ferroviari, stradali, marittimi;
- r) pratiche che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori o che causano danni ambientali;
- s) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- t) diffusione illecita di dati personali;
- u) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- v) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

5 ALTRE SEGNALAZIONI

5.1 Segnalazione anonima

Per segnalazione anonima si intendono segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Sono, pertanto, tali anche quando sprovviste di elementi che rendano possibile l'identificazione di colui/colei che ha inviato il messaggio. La normativa ha introdotto tale possibilità per incentivare eventuali segnalanti a condividere i sospetti illeciti riducendo il timore di andare incontro a conseguenze negative (mobbing, demansionamento, licenziamento, ecc.).

Tale presupposto consente alle persone di tutelare la propria identità attraverso la creazione di un rapporto di fiducia tra azienda e segnalante.

Le segnalazioni anonime devono essere, comunque, sempre ben circostanziate.

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso dei canali istituiti, Officine Mara può accettare segnalazioni anonime – purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio e le gestisce come segnalazioni ordinarie.

Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni whistleblowing, se non nel caso in cui il segnalante dovesse successivamente essere identificato. In ogni caso, al fine di facilitare la fase istruttoria, si incoraggia il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE

Il D. Lgs. n. 24/2023 ha previsto due canali di segnalazione.

Quello interno con relativa gestione è disciplinato agli artt. 4 e 5, viceversa gli artt.6 e 7 disciplinano il canale di segnalazione esterna.

Ex art. 4, D. Lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazioni interna sono canali propri della Società, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di questa e della relativa documentazione.

Di seguito la descrizione della procedura afferente ai due distinti canali.

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



6.1 canale di segnalazione interna

Il canale viene istituito con atto del Direttore Generale, con le seguenti garanzie di riservatezza anche tramite il ricorso a congrui strumenti di crittografia:

- della persona segnalante;
- del facilitatore
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa

documentazione. La segnalazione deve avvenire in forma scritta:

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa, con la dicitura “Riservato non aprire”, all’Attenzione dell’Organismo di Vigilanza della Società OFFICINE MARA SRL c/o la sede dell’ODV istituito all’indirizzo c/o METHA CONSULTING, Via COLICO N. 36 – MILANO 20158 (MI)
- la seguente procedura viene divulgata sul sito della Società Officine Mara alla voce “Segnalazioni Whistleblowing”
 - in forma verbale, mediante un incontro diretto da chiedere all’OdV
 - in forma scritta all’indirizzo e-mail odv@officinemara.it

Il testo della lettera deve contenere anche un riferimento ad una mail non aziendale, necessario affinché l’ODV possa fornire al segnalante un riscontro e/o richiedere le integrazioni necessarie.

Nella fattispecie **le SEGNALAZIONI devono avere contenuto circostanziato** e devono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01, fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione, riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs.231/01;
- violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Officine Mara.

Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore:

Nell’ipotesi in cui una segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante ed è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della segnalazione erroneamente pervenuta;
 - trasmettere la segnalazione al Gestore, senza ritardo;
 - in definitiva, eliminare la segnalazione dai propri dispositivi.
- a. lettera riservata indirizzata all’Organismo di Vigilanza presso la sede della Società, da inserire nella apposita cassetta;
- b. indirizzo di posta elettronica al presidente dell’Organismo di Vigilanza odv@officinemara.it per “segnalazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi del d. lgs. 231/01 o di violazioni del Modello, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti” (di seguito SEGNALAZIONI).

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



Le SEGNALAZIONI non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che il SOGGETTO SEGNALANTE sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Caratteristiche segnalazione

Per essere considerate valide è necessario che le SEGNALAZIONI abbiano quali elementi essenziali:

- una precisa **descrizione dell'oggetto della SEGNALAZIONE**, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano una chiara **identificazione del SOGGETTO SEGNALATO** ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del Modello.

Il SOGGETTO SEGNALANTE può, inoltre, indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda restare anonimo;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla SEGNALAZIONE può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati

Ai sensi delle disposizioni in materia di whistleblowing, **non sono ammesse e vengono sanzionate le SEGNALAZIONI fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate**

6.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA, ANAC

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC quando:

- il canale di segnalazione interna non sia attivo o, se attivo, non conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. n.24/2023;
- abbia già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che alla segnalazione non venga dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC tramite piattaforma informatica gestisce le segnalazioni esterne che possono essere rese in forma scritta o in forma orale -attraverso apposite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale- oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Il canale di segnalazione esterno garantisce l'anonimato tramite strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e riscontro nei confronti del whistleblower: deve dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante o salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso della persona pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Redazione e Verifica: Responsabile qualità e sicurezza	Approvazione: Direzione
---	--



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

L'ANAC:

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dar seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa. Quando le segnalazioni riguardano violazioni che non rientrano nella sua competenza, l'ANAC dispone l'invio delle segnalazioni all'autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

Casi Particolari:

Divulgazione Pubblica

IL D.lgs. n.24/2023 prevede la possibilità, solo qualora ricorrano determinati presupposti, di segnalare illeciti mediante le divulgazioni pubbliche.

L'art. 15 del D.lgs. 24/23 prevede che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna (anche in via diretta) e non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'autorità giudiziaria

È consentita ai soggetti tutelati la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo -in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.- di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

7 RISERVATEZZA E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

Officine Mara e tutti coloro che sono interessati dal processo di gestione e accertamento dei fatti denunciati garantiscono la riservatezza della SEGNALAZIONE nonché dell'identità del SOGGETTO SEGNALANTE e del SOGGETTO SEGNALATO.

Può non essere rispettata la riservatezza del SOGGETTO SEGNALANTE nei casi in cui:

- il SOGGETTO SEGNALANTE dia il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- venga accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del SOGGETTO SEGNALANTE per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la SEGNALAZIONE, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità del SOGGETTO SEGNALANTE sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

Officine Mara tutela il SOGGETTO SEGNALANTE prevedendo espressamente il divieto di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla SEGNALAZIONE, nonché adottando specifici provvedimenti disciplinari per il responsabile di tali condotte.

Non è sanzionabile il SOGGETTO SEGNALANTE che in buona fede abbia denunciato fatti che dalle valutazioni e dalle verifiche svolte risultino infondati e/o inconsistenti, mentre è oggetto di sanzioni disciplinari il SOGGETTO SEGNALANTE che ha effettuato la Segnalazione con dolo o colpa grave qualora le segnalazioni si rivelino palesemente infondate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 *ter e quater* del D. Lgs. 231/01:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei SOGGETTI SEGNALANTI può essere denunciata all'Ispezzato Nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal SOGGETTO SEGNALANTE, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Officine Mara si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

PQ-35

10/12/23

Ed. 2 – Rev. 1

indirettamente, alla segnalazione.

A titolo esemplificativo, ogni segnalante è tutelato nei casi di:

- ✓ licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- ✓ retrocessione di grado o mancata promozione;
- ✓ mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- ✓ sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- ✓ note di merito negative o referenze negative;
- ✓ adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- ✓ coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- ✓ discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- ✓ mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ✓ mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ✓ danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- ✓ inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- ✓ conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ✓ annullamento di una licenza o di un permesso;
- ✓ richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- ✓ pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- ✓ valutazione della performance artatamente negativa;
- ✓ revoca ingiustificata di incarichi;
- ✓ ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- ✓ reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- ✓ sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

La tutela trova applicazione laddove:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della cd. normativa whistleblowing;
- la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nella presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La predetta tutela si applica ai segnalanti e si estende ai seguenti

☒ soggetti;

☒ i facilitatori;

le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto

Redazione e Verifica:

Approvazione:

Responsabile qualità e sicurezza

Direzione



una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Casi di esclusione della tutela

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

8 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Gestione della segnalazione:

La segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza il quale, ricevuta la segnalazione:

- ✓ la protocolla sul registro riservato e costituito presso l'ODV, attribuendo un codice identificativo e registrando data e ora di ricezione;
- ✓ rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni (e comunque entro un tempo congruo e giustificato) dalla data di ricezione;
- ✓ mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- ✓ dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- ✓ il canale di ricezione utilizzato.

La CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto

(Rilevante, Carente, Non Pertinente);

- fornisce un riscontro alla segnalazione anche comunicando andamento o termini dell'istruttoria eseguita, entro un tempo congruo e comunque non oltre tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Il Gestore dà diligente seguito alla segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

10/12/23

Ed. 2 – Rev. 1

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui, per ragioni istruttorie, si renda necessario rendere edotti del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il facilitatore, il segnalato e le altre persone menzionate nella segnalazione).

In ogni caso le generalità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del segnalante,

Esito della segnalazione:

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura nei confronti dei segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.
-
-

Le SEGNALAZIONI sono preliminarmente classificate dall'Organismo di Vigilanza nelle seguenti tipologie:

- Rilevante: SEGNALAZIONE sufficientemente circostanziata e pertinente da consentire l'avvio delle indagini di riscontro;
- Carente: SEGNALAZIONE di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro. L'Organismo di Vigilanza può chiedere al SOGGETTO SEGNALANTE, se conosciuto, ulteriori informazioni necessarie ad avviare gli accertamenti sui fatti denunciati riclassificando la Segnalazione come Rilevante;
- Non Pertinente: SEGNALAZIONE non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing in quanto si riferisce a SOGGETTI SEGNALATI non aventi rapporti con Officine Mara, o a fatti, azioni o comportamenti che non riguardano condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/01 o a violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In tali casi

Redazione e Verifica:	Approvazione:
Responsabile qualità e sicurezza	Direzione



Gestione delle segnalazioni whistleblowing

l'Organismo di Vigilanza, qualora ritenga fondata e circostanziata la SEGNALAZIONE, può trasmetterla alle funzioni della Società ritenute competenti per le opportune verifiche.

Per le SEGNALAZIONI classificate RILEVANTI l'Organismo di Vigilanza svolge gli opportuni accertamenti interni per verificare la fondatezza dei fatti denunciati. Nel caso lo ritenga necessario l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni.

Al termine degli accertamenti l'Organismo di Vigilanza predispone una apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti comprovanti e/o altri elementi la condotta illecita o la violazione commessa, l'eventuale proposta di sanzione.

Nel caso di SEGNALAZIONI VIETATE, ovvero fatte con l'unico scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, l'Organismo di Vigilanza comunica tale circostanza all'Amministratore Delegato della Società per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del SOGGETTO SEGNALANTE. In tale caso l'Organismo ne dà comunicazione al Soggetto Segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa.

Per tutti i casi in cui venga avviato un procedimento di irrogazione delle sanzioni sono applicate le disposizioni contenute nel Sistema Disciplinare adottato da Officine Mara srl.

9 PROTEZIONE DEI DATI ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

Officine Mara, in qualità di Titolari del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e delle normative nazionali vigenti. Con riferimento al Gestore delle segnalazioni, Officine Mara ha provveduto a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex art. 29 GDPR. La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR resedisponibili tramite il canale di segnalazione e specifica sezione dei siti web aziendali.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa, coerentemente alla normativa nazionale vigente in materia.

La conservazione sarà eseguita per massimo 5 anni dalla chiusura del processo di gestione.

La segnalazione e i relativi documenti saranno conservati nella Piattaforma per i tempi sopra indicati.

L'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) sarà conservata a cura del Gestore.

Redazione e Verifica:

Approvazione:

Responsabile qualità e sicurezza

Direzione



10 EFFICACIA VINCOLANTE DELLA PROCEDURA

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del Modello 231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente procedura hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto.

Devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia della procedura stessa.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle eventuali segnalazioni avviene tramite posta elettronica alla seguente casella di posta odv@officinemara.it

11 RESPONSABILITA' TENUTA DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE

La presente procedura è divulgata a tutte le Funzioni aziendali.

La Direzione generale è responsabile della tenuta della cassetta per le segnalazioni collocata presso la sede operativa dell'Azienda.

Redazione e Verifica:

Responsabile qualità e sicurezza

Approvazione:

Direzione